

COMUNE DI VILLIMPENTA

# REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 5.03.1999  
Modificato con deliberazione C.C. n. 9 del 24.03.2007

**ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25.2.1995 n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

**ART. 2 - Definizione delle Entrate.**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

**ART. 3 - Regolamentazione delle Entrate.**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, ad esclusione di quelli adottati nel corrente anno 1999, che, in base a specifica deroga legislativa, entrano in vigore dal 1.1.1999.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe.**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico,

nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

#### **ART. 4 BIS – Interessi tributi locali**

La misura annua degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi locali è fissata nella misura del tasso di interesse legale vigente. I criteri di applicazione sono stabiliti dall'art. 1, comma 165 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

**Commentato [MSOffice1]:** Art. inserito con delibera C.C. 9/2007

#### **ART. 4 TER – Compensazione tributi locali**

Il contribuente che intende compensare somme a credito con quelle a debito ha l'onere di darne comunicazione scritta al comune entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento a debito. In tale comunicazione dovrà indicare la natura del credito ed il motivo del suo verificarsi. L'ufficio tributi verificherà, entro i termini previsti per l'accertamento del mancato o parziale versamento dell'importo a debito, la sussistenza del credito vantato dal contribuente. Nel caso si verifichi che tale credito non sussiste in tutto o in parte verranno applicate le sanzioni per il mancato versamento oltre al recupero dell'imposta dovuta. La mancata tempestiva comunicazione equivale a mancata effettuazione della compensazione con il conseguente accertamento di mancato/insufficiente versamento e applicazione delle relative sanzioni.

**Commentato [MSOffice2]:** Art. inserito con delibera C.C. 9/2007

#### **ART. 4 QUATER – Limite minimo dei versamenti**

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo è inferiore a:

- € 3,00 per l'imposta comunale sugli Immobili (ICI)
- € 1,00 per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- € 3,00 per la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)
- € 1,00 per la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) giornaliera
- € 3,00 per addizionale Irpef e compartecipazione Irpef

**Commentato [MSOffice3]:** Art. inserito con delibera C.C. 9/2007

#### **ART. 5 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni.**

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

#### **ART. 6 - Forme di gestione delle entrate.**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art.52 del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n.446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990 n.142;

- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n.142;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La valutazione per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione del responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obbiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art.44, commi 1 e 2 della legge 23.12.1994 n.724.

#### **ART. 7. Soggetti responsabili delle entrate.**

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto, e delle altre entrate, laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.5, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15.12.1997 n.446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
4. I responsabili dei singoli servizi devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili ed in particolare:
- a) le entrate iscritte nei ruoli esecutivi sono accertate nel momento in cui i ruoli medesimi sono dati in carico al Concessionario di cui al D.P.R. 43/88;
  - b) i tributi propri non riscossi mediante ruolo sono accertati sulla base del presunto introito calcolato dal Funzionario Responsabile;
  - c) le entrate di natura patrimoniale sono accertate sulla base di deliberazioni, determinazioni o di contratti;
  - d) i contributi degli oneri di urbanizzazione sono accertati in corrispondenza del loro introito;
  - e) i proventi derivanti da contratti di somministrazione sono accertati sulla base dell'effettivo consumo o, nelle more dell'avvenuta rilevazione, sulla base del consumo presunto;
- i contributi regionali e provinciali si intendono accertati, dopo la ricezione della comunicazione dall'Ente erogante attestante l'avvenuto accreditamento. Le determinazioni di impegno di spesa finanziate con i contributi suddetti devono essere corredate da idonea documentazione

dimostrante l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla somministrazione del contributo medesimo.

**ART. 8 - Attività di verifica e controllo.**

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo i di godimento dei beni o dei servizi pubblici, con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n.241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt.24, 25, 26, 28 della legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art.52, comma 5 lett.b) del D.Lgs. 446/97.

**ART. 9 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali.**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione, presso l'ufficio preposto, delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

**ART. 10 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.**

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere

indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

#### **ART. 11 - Sanzioni.**

1. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.6 o dal concessionario.

#### **ART. 12 - Tutela giudiziaria.**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, il funzionario responsabile del Comune, o il concessionario ex art.52, comma 5, lett.b), del D.Lgs. 15.12.1997 n.446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

#### **ART. 13 - Forme di riscossione volontaria.**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.02.1995 n.77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità, per i contribuenti e gli utenti, di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

#### **ART. 14 - Forme di riscossione coattiva.**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973 N.602 modificato con D.P.R. 28.01.1988 n.43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett.b) del D.Lgs: 15.12.1997 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 N.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973 N.602, modificato con D.P.R. 28.01.1988 N.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett.b) D.Lgs. 15.12.1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in £.20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

**ART. 15 - Autotutela**

1. Il Comune , con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art.52, comma 5 lett.b) D.Lgs. 15.12.1997 n.446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
  - d) doppia imposizione o tassazione;
  - e) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, e regimi agevolati precedentemente negati;
  - f) prova di pagamenti regolarmente eseguiti.

**ART. 16 - Accertamento con adesione.**

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19.06.1997 n.218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art.50 della L.27.12.1997 n.449.

**ART. 17 – Norma transitoria .**

1. Il limite di cui all'art. 14 comma 4 non si applica relativamente ai canoni relativi agli anni 1997 e 1998.

**ART. 18 - Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.